

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 27 novembre 1997

**relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione doganale e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità e il Canada**

(98/18/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 5 aprile 1993 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, in nome della Comunità, degli accordi di cooperazione doganale con alcuni dei principali partner commerciali della Comunità;

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità e il Canada,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada è approvato in nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità in sede di comitato congiunto di cooperazione doganale istituito dall'articolo 20 dell'accordo.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica prevista dall'articolo 24 dell'accordo<sup>(1)</sup>.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1997.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. PATIJN

---

<sup>(1)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretario generale del Consiglio.